

LEGGE REGIONALE 06 agosto 2015, n. 14

Modifica alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e successive modificazioni

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, le parole: *"della presente legge"* sono sostituite dalle seguenti: *"della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo"*.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 agosto 2015

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 30 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"